

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 192

del 10.07.2008

PREC233/08/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Oria – consolidamento dei contrafforti del Castello in parco Montalbano.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 17 aprile 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale il Comune di Oria ha richiesto l'avviso dell'Autorità in riferimento all'esclusione dalla gara di appalto per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, del consorzio tra imprese artigiane C.S.A.- Consorzio Servizi e Appalti, in quanto l'impresa consorziata, indicata quale esecutrice dei lavori, non è in possesso di attestazione di qualificazione, così come richiesto al punto 11 del bando di gara.

In sede di istruttoria procedimentale, il C.S.A.- Consorzio Servizi e Appalti ha contestato la correttezza di detta esclusione, in quanto, a suo avviso, nei consorzi tra imprese artigiane il rapporto organico che lega le imprese consorziate fa sì che l'attività compiuta dalle singole consorziate viene imputata organicamente al consorzio, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi. Il Consorzio ha altresì evidenziato che i consorzi tra imprese artigiane godono di una speciale tutela da parte del legislatore che consente, grazie alla sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese, la partecipazione a procedure di gara di imprese artigiane che, isolatamente considerate, non sono in possesso dei requisiti richiesti.

Ritenuto in diritto

La problematica sottoposta all'attenzione dell'Autorità riguarda la possibilità che un consorziato di un consorzio fra imprese artigiane possa eseguire appalti di lavori pubblici in mancanza di attestazione SOA.

I consorzi fra imprese artigiane, costituiti ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443, previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera b) del d. Lgs. n. 163/2006 (insieme ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro *ex* legge n. 422/1909) quali soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 35 del medesimo decreto devono possedere e comprovare i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di appalto, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi fra imprese artigiane si caratterizzano per l'organizzazione comune che gli imprenditori istituiscono per disciplinare o svolgere determinate fasi della propria attività attraverso lo strumento della cooperazione interaziendale, finalizzata alla riduzione dei costi di gestione ed all'accesso a possibilità di sviluppo economico non realizzabili senza l'organizzazione consortile. Al riguardo, l'orientamento del Consiglio di Stato, pronunce n. 2183/2003 e n. 3477/2007, è nel senso che la *ratio* che sorregge la costituzione di detti consorzi è data dall'esigenza di consentire, grazie alla sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese, la partecipazione a procedure di gara, di imprese artigiane che, isolatamente considerate, non sarebbero in possesso dei requisiti richiesti o, comunque, di effettive *chances* competitive.

Occorre evidenziare la natura del rapporto tra consorzio ed imprese consorziate, in base al quale, attraverso la struttura comune di impresa, il consorzio assume la veste di "procacciatore di contratti di appalto", strumento di supporto tecnico economico e finanziario che svolge detta attività nell'interesse e per conto delle imprese consorziate, tramite l'imputazione dei contratti e dei rapporti giuridici a sé stesso. Ed è per questo motivo che la qualità di appaltatore, e la relativa responsabilità, è propria del solo consorzio.

In virtù del particolare rapporto consortile – rapporto organico - esistente in tale tipologia di consorzi, l'articolo 35 del d. Lgs. n. 163/2006 dispone che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi e non dalle singole società consorziate che eseguiranno i lavori, mentre i

requisiti di carattere morale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese che partecipano al consorzio stesso.

Con determinazione n. 6/2001, l'Autorità ha espresso l'avviso che i consorzi fra imprese artigiane sono qualificati *ex se* e per *ius receptum* ed hanno la facoltà di assegnare la materiale esecuzione delle lavorazioni alle imprese consorziate senza subordinarne l'esercizio alla previa verifica della loro qualificazione.

Pertanto, atteso che i consorzi tra imprese artigiane dimostrano la propria capacità tecnica mediante la qualificazione dell'intero consorzio, le imprese consorziate chiamate ad eseguire i lavori, devono dimostrare il possesso dei requisiti morali e non anche il possesso della capacità tecnica.

Nel caso in esame, quindi, la Commissione di gara doveva limitarsi a verificare il possesso dell'attestazione di qualificazione in capo al consorzio C.S.A.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione del consorzio tra imprese artigiane C.S.A.-Consorzio Servizi e Appalti non è conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore

Andrea Camanzi

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 16.07/.008